



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE E CULTURA

Direzione cultura, politica audiovisiva e sport
Direttore

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO AL BANDO DI GARA

Appalto pubblico di servizi n. DG EAC/44/03 da aggiudicare a seguito di una gara con procedura aperta.

TITOLO: Studio comparativo concernente l'impatto della normativa sui mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri di UE e SEE, nei paesi candidati e in taluni altri paesi.

1. INTRODUZIONE: CONTESTO DEL CONTRATTO¹

Il capitolo IV della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989², modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997³ "relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive" - la direttiva Televisione senza frontiere⁴ - istituisce il quadro normativo comunitario per quanto concerne pubblicità e sponsorizzazioni televisive e televendite.

Anche gli Stati SEE sono soggetti alle disposizioni della direttiva in virtù dell'accordo SEE.

Le disposizioni del capitolo IV della direttiva riguardano diversi aspetti della pubblicità televisiva, della televendita e altre forme di pubblicità.

La direttiva prevede una serie di norme generali concernenti l'identificazione della pubblicità (articolo 10). La pubblicità deve essere riconoscibile e "nettamente distinta" dal resto della programmazione. La direttiva stabilisce inoltre che "gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni".

La direttiva definisce le norme per l'inserimento di spazi pubblicitari e l'interruzione dei programmi (articolo 11). Tali norme stabiliscono quali programmi non possono essere interrotti dalla pubblicità, le condizioni per l'inserimento di spazi pubblicitari e l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra le varie interruzioni.

¹ Per ulteriori informazioni concernenti la politica audiovisiva della Comunità, si veda:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/index_en.htm

² GU L 298, del 17.10.1989, pag.23

³ GU L 202, del 30.7.1997, pag.60

⁴ In seguito denominata "la direttiva"

European Commission, B-1049 Brussels - Belgium - Office: B100 7/7
Telephone: direct line (+32-2)296 86 32 ; switchboard : (+32-2)299 11 11 ; Fax : (+32-2)296 52 98

Alcune disposizioni si applicano orizzontalmente, e riguardano il contenuto delle comunicazioni commerciali (ad esempio, l'articolo 12 riguarda il rispetto per la dignità umana e per le convinzioni religiose o politiche, e l'articolo 16 riguarda la protezione dei minori).

Altre disposizioni della direttiva si applicano a prodotti o servizi specifici: ad esempio sono vietate tutte le forme di pubblicità e televendita delle sigarette e altri prodotti del tabacco (articoli 13-15). Inoltre, la direttiva vieta le tecniche subliminali e forme surrettizie di pubblicità e televendita.

La direttiva copre anche le sponsorizzazioni e definisce una serie di criteri concernenti l'identificazione della sponsorizzazione e la tutela dell'autonomia editoriale (articolo 17). Determinate società non possono effettuare sponsorizzazioni e determinati programmi non possono essere sponsorizzati.

La direttiva stabilisce le norme in merito alla durata degli spazi pubblicitari, segnatamente in percentuale sul tempo di trasmissione (articolo 18). Alcuni tipi di comunicazione (tra cui la sponsorizzazione) non rientrano in queste norme.

La televendita su canali generalisti è soggetta a norme specifiche (articolo 18a, che limita il numero e la durata delle "finestre" di televendita).

Le disposizioni stabilite per la pubblicità si applicano allo stesso modo ai canali di televendita e ai canali dedicati esclusivamente all'autopromozione (articoli 19a-20).

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di "richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose" di quelle previste nella direttiva (articolo 3).

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Lo studio dovrà fornire: (a) un'analisi esauriente dei quadri normativi degli Stati membri dell'UE, degli Stati SEE, dei paesi candidati e di taluni paesi terzi, con riferimento ai settori disciplinati dal capitolo IV della direttiva; (b) una valutazione dell'impatto del quadro normativo in vigore sulle pratiche commerciali prevalenti in materia di pubblicità televisiva, sponsorizzazione, televendita e altre forme di comunicazione commerciale negli Stati membri dell'UE, negli Stati SEE, nei paesi candidati e in taluni paesi terzi; (c) un'analisi finanziaria dei mercati interessati e (d) uno studio di fattibilità di altre misure. Tali valutazioni e analisi (cfr. "b", "c" e "d") si dovrebbero effettuare preferibilmente per paese, ma possono anche riferirsi a gruppi di paesi che secondo il contraente hanno un quadro normativo equivalente e analoghe prassi commerciali prevalenti.

2.1. Descrizione del contratto

In una prima fase, il consulente dovrà effettuare l'analisi dei quadri normativi degli Stati membri dell'UE, degli Stati SEE e dei tredici paesi candidati, con riferimento ai settori disciplinati dal capitolo IV della direttiva (cfr. punto 1) al fine di individuare norme vigenti che siano più restrittive delle disposizioni della direttiva, specificando,

se del caso, le differenze tra varie tipologie di emittenti (ad esempio servizio pubblico, televisione commerciale, free-to-air (canali gratuiti trasmessi via satellite), TV a pagamento). Se del caso, si prenderanno in esame le norme applicabili a nuove forme di pubblicità (ad esempio virtuale, interattiva e split screen (schermo suddiviso)).

Per quanto riguarda i paesi terzi contemplati dallo studio, segnatamente USA, Canada, Australia, Brasile, il consulente prenderà in esame i rispettivi quadri normativi nei settori disciplinati dal capitolo IV della direttiva, nell'intento di classificare le norme vigenti in tre gruppi: più restrittive, equivalenti, meno restrittive delle disposizioni contenute nella direttiva. Inoltre, lo studio specificherà, se del caso, le differenze tra tipologie di emittenti (ad esempio servizio pubblico, televisione commerciale, free-to-air (canali gratuiti trasmessi via satellite), TV a pagamento) e modalità di trasmissione (terrestre, via cavo, via satellite, via Internet). Se del caso, si prenderanno in esame le norme applicabili a nuove forme di pubblicità (ad esempio virtuale, interattiva e split screen).

In una seconda fase, il consulente descriverà il mercato nel suo complesso e le prassi commerciali prevalenti disciplinate dalle disposizioni degli articoli 10, 11, 18 e 18a della direttiva. La descrizione sarà effettuata in termini quantitativi (ad esempio numero, durata e frequenza degli spot, tenendo conto di eventuali differenze tra tipologie di programmi e di altri criteri pertinenti) per ogni singolo paese. Per gli Stati membri di UE e SEE, nonché per i paesi candidati all'adesione all'UE, ove il contraente dimostri che si possono definire gruppi omogenei di paesi con un quadro normativo equivalente e analoghe prassi commerciali e condizioni economiche generali, l'analisi si può limitare a un campione rappresentativo di paesi per ciascun gruppo. La valutazione sarà effettuata tenendo conto della segmentazione temporale per la pubblicità televisiva (ad esempio fascia oraria di massimo ascolto e altre fasce orarie) del tipo di programma precedente, successivo o interrotto dalla pubblicità e da altre comunicazioni commerciali e, se del caso, di eventuali differenze nella normativa a seconda del tipo di emittente (ad esempio servizio pubblico, TV commerciale, free-to-air (canali gratuiti trasmessi via satellite), TV a pagamento) e della modalità di trasmissione (terrestre, via cavo, via satellite, via Internet). Se del caso, si prenderanno in esame le norme applicabili a nuove forme di pubblicità (ad esempio su virtuale, interattiva e split screen).

Lo studio valuterà, per ciascun mercato nazionale o gruppo di paesi, se pertinente, l'impatto delle caratteristiche dei contesti normativi (individuati nella prima fase dello studio) sulle prassi commerciali analizzate in questa fase.

In una terza fase, lo studio procederà alla valutazione e al riepilogo in termini quantitativi e qualitativi dei dati generali sul mercato e delle prassi commerciali prevalenti disciplinate da altre disposizioni del capitolo IV della direttiva, segnatamente: restrizioni relative a tabacco (articolo 13) e prodotti medicinali (articolo 14), le bevande alcoliche (articolo 15), la protezione dei minori (articolo 16), e qualsivoglia altra restrizione a pubblicità, sponsorizzazioni (articolo 17) e altre forme di comunicazione commerciale concernenti prodotti o servizi specifici nei paesi interessati dallo studio. La valutazione sarà effettuata in termini quantitativi (numero, durata, frequenza degli spot e altri criteri pertinenti) per ogni singolo paese. Per gli Stati membri di UE e SEE, nonché per i paesi candidati all'adesione all'UE, ove il contraente dimostri che si possono definire gruppi omogenei di paesi con un quadro normativo equivalente e analoghe prassi commerciali e condizioni

economiche generali, l'analisi si può limitare a un campione rappresentativo di paesi per ciascun gruppo. L'analisi sarà effettuata tenendo conto della segmentazione temporale per la pubblicità televisiva (ad esempio fascia oraria di massimo ascolto e altre fasce orarie) del tipo di programma precedente, successivo o interrotto dalla pubblicità e da altre comunicazioni commerciali e, se del caso, eventuali differenze nella normativa a seconda del tipo di emittente (ad esempio servizio pubblico, TV commerciale, free-to-air (canali gratuiti trasmessi via satellite), TV a pagamento) e della modalità di trasmissione (terrestre, via cavo, via satellite, via Internet). Se del caso, si prenderanno in esame le norme applicabili a nuove forme di pubblicità (ad esempio virtuale, interattiva e split screen).

Lo studio valuterà, per ciascun mercato nazionale o gruppo di paesi, se pertinente, l'impatto delle caratteristiche dei contesti normativi (individuati nella prima fase dello studio) sulle prassi commerciali analizzate in questa fase.

E' prevista inoltre una valutazione dei dati pertinenti in termini finanziari (ad esempio mercato della pubblicità televisiva nel suo complesso, mercato tradizionale e delle "nuove tecniche", in termini assoluti e in relazione al PIL ai prezzi correnti, spesa pro capite per la pubblicità televisiva in termini reali e in relazione al PIL pro capite) con riferimento alle disposizioni del capitolo IV della direttiva.

Infine, lo studio esaminerà la fattibilità dell'introduzione di altri strumenti normativi per limitare la pubblicità televisiva, in sostituzione dei limiti quantitativi imposti dalla direttiva, o in aggiunta ad essi (ad esempio prelievi finanziari).

Il periodo di riferimento per lo studio sarà l'anno 2002.

2.2. Metodologia

La metodologia adottata dal contraente dovrà essere descritta in dettaglio, in particolare per quanto concerne la raccolta, il trattamento, l'analisi e la presentazione di dati e informazioni. Sarà prestata particolare attenzione all'individuazione di fonti di informazione, al metodo utilizzato per raggruppare i paesi, dove pertinente, all'individuazione dei paesi da considerare nella seconda relazione intermedia (cfr. il punto 3 che segue) e alla presentazione delle conclusioni dello studio.

Inoltre, il contraente si potrà avvalere dei risultati di due studi commissionati dalla Commissione a consulenti indipendenti. Gli studi sono disponibili al pubblico su Internet: (1) Lo sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie (Contraente: Bird & Bird/Carat Crystal). L'impatto della pubblicità televisiva e delle televendite sui minori (Contraente: INRA (Europe) / Bird & Bird) (http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm#Finalised%20studies).

Il contraente avrà accesso a studi realizzati per la Commissione europea concernenti il monitoraggio della pubblicità televisiva in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Germania, Lussemburgo e Belgio.

2.3 Caratteristiche del contratto

Le attività si svolgeranno presso la sede usuale del contraente. E' permesso il subappalto, previa approvazione del subappaltatore da parte della Commissione.

Al contraente sarà richiesto di partecipare a riunioni a Bruxelles per i seguenti motivi:

- varare lo studio
- presentare le singole relazioni.

Gli incarichi dovranno essere completati entro le scadenze specificate al punto 3 che segue. Non sono permesse varianti. La durata del contratto è di diciotto mesi dalla data della firma delle due parti contraenti.

3. RELAZIONI E DOCUMENTI DA PRESENTARE

La Commissione richiederà al contraente di presentare una prima relazione intermedia tre mesi dopo la firma del contratto, una seconda relazione intermedia cinque mesi dopo la firma del contratto e una terza relazione intermedia nove mesi dopo la firma del contratto.

Ciascuna relazione intermedia si considererà approvata dalla Commissione, ove quest'ultima non faccia pervenire osservazioni esplicite al contraente entro 60 giorni dal ricevimento.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle osservazioni della Commissione, il contraente presenterà le relazioni intermedie nella forma definitiva, tenendo conto delle osservazioni ricevute o introducendo argomenti diversi.

Entro dodici mesi dalla firma del contratto dovrà essere presentato un progetto di relazione finale, corredato di un rendiconto finanziario dettagliato. La Commissione informerà il contraente che la relazione è approvata, o gli comunicherà eventuali osservazioni. Entro 20 giorni dal ricevimento delle osservazioni della Commissione, il contraente dovrà presentare la relazione finale nella sua forma definitiva, tenendo conto di tali osservazioni o introducendo argomenti diversi.

La relazione finale si considererà approvata dalla Commissione, ove quest'ultima non faccia pervenire osservazioni esplicite al contraente entro 60 giorni dal ricevimento.

Tutti i documenti devono essere presentati in inglese o francese. Tutte le relazioni devono essere presentate in 5 copie e in formato elettronico (Word). La relazione finale dovrà essere fornita anche in formato PDF e HTML.

Il contraente farà una presentazione pubblica dei risultati dello studio.

Prima relazione intermedia

La prima relazione intermedia conterrà un'analisi dettagliata dei risultati della fase uno dello studio per tutti i paesi considerati (36 paesi), oltre a un programma di lavoro per le fasi successive, con i possibili raggruppamenti di paesi da adottare nelle fasi due e tre dello studio.

Seconda relazione intermedia

La seconda relazione intermedia conterrà un'analisi dettagliata dei risultati delle fasi due e tre dello studio con riferimento a tre mercati nazionali (uno Stato membro dell'UE, un paese candidato e un paese terzo) nonché il programma di lavoro per la fase successiva.

Terza relazione intermedia

La terza relazione intermedia conterrà un'analisi dettagliata dei risultati della fase due dello studio per i paesi considerati, ivi compresa, se pertinente, la giustificazione della selezione dei campioni di paesi analizzati, e il programma di lavoro per la fase successiva.

Relazione finale

La relazione finale descriverà il lavoro svolto e i risultati ottenuti nell'esecuzione del contratto (fasi una, due e tre). In particolare, nella relazione si trarranno delle conclusioni in merito all'impatto dei quadri normativi in vigore sulle pratiche commerciali prevalenti in materia di pubblicità televisiva e in merito all'andamento in termini finanziari, analizzato nella terza fase, dei mercati della pubblicità televisiva negli Stati membri di UE e SEE, nei paesi candidati e nei paesi terzi selezionati, singolarmente o per gruppi di paesi. La relazione finale conterrà anche una valutazione della possibilità di introdurre altre misure intese a limitare la pubblicità televisiva, in sostituzione dei limiti quantitativi previsti dalla direttiva o in aggiunta ad essi (ad esempio prelievi finanziari).

La relazione finale conterrà inoltre una sintesi preliminare dettagliata, corredata di grafici e diapositive adatti per la presentazione al pubblico (a professionisti e mezzi di comunicazione).

4. PAGAMENTO

Le procedure di pagamento sono le seguenti:

- un pagamento pari al 30% dell'ammontare complessivo del contratto, a titolo di pre-finanziamento entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di pre-finanziamento e di una garanzia finanziaria debitamente costituita di entità pari al pre-finanziamento, che sarà svincolata all'atto del primo pagamento intermedio;
- un primo pagamento intermedio pari al 10% dell'ammontare complessivo del contratto, entro 30 giorni dalla data in cui la seconda relazione intermedia, accompagnata da una richiesta di pagamento, viene approvata dalla Commissione. E' richiesta una garanzia di buona esecuzione, corrispondente al 4% del valore complessivo del contratto, da costituirsi operando una trattenuta sul primo pagamento intermedio;
- un secondo pagamento intermedio pari al 30% dell'ammontare complessivo del contratto, entro 30 giorni dalla data in cui la terza relazione intermedia, accompagnata da una richiesta di pagamento, viene approvata dalla Commissione. E' richiesta una nuova garanzia di buona esecuzione, corrispondente al 3% del valore complessivo del contratto, da costituirsi operando una trattenuta sul secondo pagamento intermedio;
- pagamento del saldo entro 30 giorni dalla data in cui le relazioni finali e gli altri documenti, accompagnati da una richiesta di pagamento, vengono approvati dalla Commissione.

I pagamenti saranno versati sul conto bancario del contraente previa presentazione di fattura.

5. LE OFFERTE DEVONO ESSERE PREPARATE IN CONFORMITÀ DEL MODELLO DI CONTRATTO ALLEGATO AL BANDO DI GARA (ALLEGATO 1).

6. L'OFFERTA DEVE COMPRENDERE QUANTO SEGUE:

- tutte le informazioni e i documenti necessari per la valutazione da parte dell'autorità aggiudicatrice in base ai criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione esposti rispettivamente ai punti 9, 10 e 11;
- una descrizione dettagliata della metodologia che il contraente intende adottare, in particolare per quanto concerne la raccolta, il trattamento, l'analisi e la presentazione dei dati. Nella descrizione della metodologia il contraente dovrà fare riferimento ai punti da 1 a 3 del presente capitolato d'onori, presentando anche un prospetto indicativo dei costi del personale, delle spese di viaggio, delle spese generali e "altri" costi, nonché una tabella riepilogativa dell'organico, che specifichi ruoli e qualifiche (ad esempio, responsabile di progetto, esperto junior, consulente legale, consulente senior, consulente junior, segretaria, ecc.), numero di persone coinvolte e giorni lavorativi;
- coordinate bancarie dell'offerente (numero di conto, titolare del conto, nome, indirizzo e codice bancario della filiale, codice BIC/SWIFT). E' possibile utilizzare l'Allegato 5 "Informazioni sull'offerente";
- una dichiarazione attestante l'assoggettamento all'IVA e, a seconda dei casi, il numero di partita IVA o un certificato di esenzione;
- il prezzo, in conformità del punto 7 che segue.

7. RIGUARDO AL PREZZO, GLI OFFERENTI DEVONO PRENDERE NOTA DI QUANTO SEGUE:

- il prezzo è forfetario, comprensivo di tutte le spese, anche quelle di viaggio e soggiorno. Indicativamente, il prezzo non dovrebbe superare 450 000 euro;
- i prezzi devono essere quotati in euro;
- i prezzi devono essere importi fissi (in euro); gli offerenti di altri Stati devono utilizzare i tassi di conversione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, alla data di pubblicazione del bando di gara;
- i prezzi sono fissi e non soggetti a revisione;
- nel calcolare i prezzi non si deve tenere conto di imposte, tasse e altri oneri, inclusa l'IVA, in quanto le Comunità europee sono esenti da tali oneri a norma degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. L'importo dell'IVA va indicato a parte e non sarà considerato nell'aggiudicazione del contratto.

8. LE OFFERTE DEVONO ESSERE REDATTE IN UNA DELLE LINGUE UFFICIALI DELL'UNIONE EUROPEA E PRESENTATE IN TRIPLICE COPIA.

9. CRITERI DI ESCLUSIONE

Gli offerenti saranno esclusi dalla partecipazione alla gara d'appalto ove:

- (a) siano in stato di fallimento o liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione delle attività commerciali, siano oggetto di procedimenti legali relativi alle questioni suddette ovvero siano in situazioni analoghe derivanti da una procedura simile nella legislazione o nella normativa nazionale;
- (b) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato relativo alla condotta professionale;
- (c) si siano resi responsabili di grave violazione dei doveri professionali comprovata con qualsiasi mezzo giustificabile dall'autorità aggiudicatrice;
- (d) non abbiano adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali o delle imposte in conformità alle disposizioni di legge del paese in cui risiedono, del paese dell'autorità aggiudicatrice o del paese di esecuzione del contratto;
- (e) siano oggetto di sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a organizzazione criminale o ad altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità;
- (f) a seguito di un'altra procedura di appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati in grave violazione del contratto per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Gli offerenti sono tenuti a certificare di non trovarsi in nessuna delle situazioni elencate sopra.

Quale prova accettabile del fatto che il candidato o offerente non si trova in una delle situazioni descritte ai punti (a), (b) o (e) che precedono, è richiesta la produzione di un estratto recente dal casellario giudiziale o, in mancanza, un documento equivalente recente rilasciato da un'autorità amministrativa o giudiziaria nel paese di origine o provenienza, che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.

Quale prova accettabile del fatto che il candidato o offerente non si trova nella situazione descritta al punto (d) che precede, l'autorità aggiudicatrice richiede un certificato recente emesso dall'autorità competente dello stato interessato. Qualora non venga rilasciato nel paese interessato, tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, in mancanza, da una dichiarazione solenne, resa dalla parte interessata dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato nel suo paese d'origine o provenienza.

I contratti non saranno assegnati a candidati o offerenti che nel corso della procedura di appalto:

- (a) siano oggetto di conflitto di interessi;
- (b) abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall'autorità aggiudicatrice come condizione per la partecipazione alla procedura di appalto o non abbiano fornito le informazioni suddette.

Ai candidati o offerenti che rientrano in uno dei casi di esclusione sopra elencati possono essere inflitte sanzioni amministrative o finanziarie, in conformità degli articoli 93, 94 e 96 del regolamento finanziario (regolamento n. 1605/2002 del Consiglio del 25/6/2002) e dell'articolo 133 del regolamento di attuazione (regolamento n. 2342/2002 della Commissione del 23/12/2002).

A seconda della legislazione nazionale del paese di residenza dell'offerente o candidato, i documenti di cui sopra si possono richiedere in relazione a persone giuridiche e/o persone fisiche ivi compresi, ove ritenuto opportuno, amministratori di società o qualsiasi persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo in relazione al candidato o offerente. Se si desidera avere queste informazioni in relazione a persone giuridiche, occorre specificarlo.

10. CRITERI DI SELEZIONE

10.1 Capacità economica e finanziaria.

Gli offerenti devono dimostrare di possedere la capacità finanziaria ed economica per svolgere i compiti specificati nel contratto. Tale dimostrazione può essere fornita presentando i seguenti documenti:

- a) bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, ove la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria ai sensi del diritto societario del paese di residenza dell'operatore economico;
- b) una dichiarazione riguardante il fatturato relativo ai servizi coperti dal contratto negli ultimi tre anni.

Ove intenda subappaltare il lavoro, o comunque avvalersi delle prestazioni di altre entità, l'offerente deve dimostrare che potrà disporre delle risorse necessarie per l'esecuzione del contratto, presentando una lettera di impegno da parte di tali entità a mettere tali risorse a sua disposizione.

Ove, per un motivo giustificabile, non sia in grado di produrre i documenti richiesti dall'autorità aggiudicatrice, l'offerente è autorizzato a fornire prova della sua capacità economica e finanziaria con qualsiasi altro documento ritenuto adeguato dall'autorità aggiudicatrice. Ove sia una persona fisica, il contraente ha l'obbligo di fornire prova del suo status di lavoratore autonomo. A tal fine, è tenuto a fornire prove documentali in merito alla copertura previdenziale e al pagamento dell'IVA, ovvero una prova dell'esenzione dall'IVA, se del caso.

10.2 Capacità tecnica e professionale

Gli offerenti devono dimostrare di essere dotati della capacità tecnica e professionale necessaria per svolgere i compiti specificati nel contratto, in base ai seguenti criteri:

- a) esperienza in materia di norme giuridiche e investimenti in campo pubblicitario e in particolare nella pubblicità televisiva;
- b) capacità di creare un team in grado di svolgere il lavoro richiesto in tutti i paesi considerati dallo studio.

Sono richiesti i seguenti documenti, come base per valutare se l'offerta soddisfa i criteri di cui sopra:

- 1) organigramma dell'organizzazione e curriculum vitae del personale che sarà responsabile del lavoro di valutazione e di eventuali partner che potrebbero essere coinvolti, contenente i dettagli sull'esperienza professionale, sui rispettivi contributi specifici al lavoro di valutazione e sulle qualifiche e capacità linguistiche di ciascun partner;
- 2) un elenco dei principali servizi forniti negli ultimi tre anni, che specifichi l'oggetto, l'importo, la data e il destinatario dei servizi forniti (pubblico o privato);
- 3) un elenco dei partner coinvolti nel lavoro in tutti i paesi interessati, ove un singolo contraente rappresenti un partenariato al fine di soddisfare le condizioni previste dal presente capitolato d'onori.

Inoltre, le offerte presentate da consorzi di società o da gruppi di prestatori di servizi devono specificare ruolo, qualifiche ed esperienza di ciascun membro del gruppo (cfr. punto 2 che precede). La Commissione intende concludere un unico contratto con un contraente singolo, che si assumerà la responsabilità delle prestazioni di tutti i subappaltatori e/o partner.

N.B.: Gli offerenti che non forniscono la documentazione specificata o la cui documentazione non sia giudicata rispondente ai criteri di cui sopra saranno esclusi.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto sarà aggiudicato all'offerente che presenta l'offerta migliore in base ai seguenti criteri:

Criteri qualitativi (70%):

- esperienza professionale dei membri del team impegnato attivamente nella realizzazione dello studio (2/10);
- efficacia della metodologia adottata per la selezione delle fonti, la raccolta, il trattamento e la presentazione dei dati giuridici e delle informazioni occorrenti per l'analisi prevista nella fase 1 (2/10);

- efficacia della metodologia adottata per la selezione dei paesi da considerare nella seconda relazione intermedia, nonché per la raccolta, il trattamento e la presentazione di dati e informazioni pertinenti (1/10);
- efficacia della metodologia adottata per la raccolta, il trattamento e la presentazione di dati e informazioni concernenti i paesi da considerare nelle fasi due e tre (2/10);
- completezza dell'analisi economica e giuridica da presentare nella relazione finale (3/10).

Prezzo (30%)

Nella valutazione delle offerte, ciascuno dei criteri avrà il peso indicato sopra.

- 12. LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI SPECIFICATI NELLE "CONDIZIONI GENERALI" DELLA COMMISSIONE, CONTENUTI NELLA PARTE II DEL CONTRATTO, NONCHE' DI TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE CAPITOLATO D'ONERI E NEL BANDO DI GARA E, SE DEL CASO, IN ALTRI DOCUMENTI.**
- 13. LA PRESENTE GARA D'APPALTO E' APERTA A OFFERENTI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO GATT, IN CONFORMITA' DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITA'.**
- 14. GLI OFFERENTI DEVONO TENERE APERTE LE RISPETTIVE OFFERTE, RELATIVAMENTE A TUTTE LE CONDIZIONI IN ESSE CONTENUTE, PER UN PERIODO DI SEI MESI DALLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**
- 15. NEL CORSO DELLA PROCEDURA E' VIETATO QUALSIASI CONTATTO TRA L'AUTORITA' AGGIUDICATRICE E L'OFFERENTE, SALVO, IN VIA ECCEZIONALE, NEI CASI IN CUI SIANO NECESSARI CHIARIMENTI IN MERITO AL FASCICOLO DI GARA, NEL QUAL CASO TUTTI GLI OFFERENTI NE SARANNO INFORMATI CONTEMPORANEAMENTE; O QUALORA SI RICHIEDANO CHIARIMENTI O CORREZIONI DI ERRORI NELL'OFFERTA, NEL QUAL CASO I CHIARIMENTI O LE CORREZIONI NON POSSONO COMPORTARE MODIFICHE NEI TERMINI DELL'OFFERTA STESSA; O QUALORA SI INTENDA PROPORRE UNA VISITA IN LOCO O UN INCONTRO INFORMATIVO, NEL QUAL CASO LE RELATIVE CONDIZIONI DEVONO ESSERE SPECIFICATE NEL BANDO DI GARA.**
- 16. FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE NEL CONTRATTO, I CANDIDATI O OFFERENTI E I CONTRAENTI CHE ABBIANO RESO DICHIARAZIONI FALSE O SIANO STATI**

DICHIARATI IN GRAVE VIOLAZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI SARANNO ESCLUSI DA TUTTE LE SOVVENZIONI E I CONTRATTI FINANZIATI DAL BILANCIO COMUNITARIO E SARANNO OGGETTO DI SANZIONI FINANZIARIE IN CONFORMITA' DELL'ARTICOLO 133 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (REGOLAMENTO N. 2342/2002 DELLA COMMISSIONE DEL 23/12/2002).

17. LE OFFERTE DEVONO ESSERE INTRODOTTE DA UNA LETTERA DI PRESENTAZIONE*, FIRMATA DALL'OFFERENTE O DA UNA PERSONA DEBITAMENTE AUTORIZZATA DALLO STESSO.

La firma dell'offerta impegna l'offerente nei confronti dell'autorità aggiudicatrice. L'offerente deve indicare chiaramente l'identità dell'organizzazione: ragione sociale completa; denominazione abbreviata (se pertinente); acronimo (se pertinente); status giuridico (associazione, società, università o altro); n. di partita IVA (se pertinente); indirizzo; e qualsiasi altra informazione pertinente.

* E' possibile utilizzare l'Allegato 5 "Informazioni sull'offerente".

18. RIUNIONE DI CHIARIMENTO

Il giorno 20.06.2003 alle 10.00 nella sala riunioni n. 7/8 della DG Istruzione e cultura, rue Belliard 100, B-1049 Bruxelles, si terrà una riunione di chiarimento per rispondere a tutte le domande sul fascicolo di gara, già presentate per iscritto o poste in occasione dell'incontro. Il verbale della riunione sarà pubblicato sul sito web della DG Istruzione e cultura al seguente indirizzo http://europa.eu.int/comm/avpolicy/studi_en.htm, unitamente a eventuali chiarimenti forniti in risposta a richieste scritte che non vengano trattate nella riunione, al più tardi entro gli 11 giorni di calendario precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tutti i costi sostenuti per la partecipazione alla riunione s'intendono a carico degli offerenti.

19. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta va presentata:

- a) inviandola per posta, in plico raccomandato, entro il 14.08.2003 (farà fede il timbro postale);
- b) o consegnandola a mano (personalmente o tramite un mandatario autorizzato, compresi i servizi privati di corriere espresso), al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Istruzione e cultura
Unità C-1 "Politica audiovisiva "
Ufficio
Rue Belliard 100
B-1049 Bruxelles

entro le ore 16:00 del 14.08.2003 (in questo caso, come prova della presentazione varrà la ricevuta firmata e datata da un funzionario dell'ente appaltante autorizzato a ricevere la consegna).

L'offerta va inserita in due buste chiuse. Sulla busta interna, indirizzata al servizio indicato sopra, va apposta la dicitura **“Invitation to tender n° DG EAC/44/03 - Not to be opened by the internal mail department”**. ("Gara d'appalto n. DG EAC/44/03 - Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta"). Se si utilizzano buste autoadesive, si devono chiudere con nastro adesivo, sul quale il mittente appone la sua firma.

20. I COSTI DELLA SPEDIZIONE DELL'OFFERTA SONO A CARICO DELL'OFFERENTE.

21. APERTURA DELLE OFFERTE

Sarà istituito un comitato ad hoc che procederà all'apertura delle offerte e controllerà se sono state rispettate le procedure per la presentazione delle offerte. L'apertura delle offerte avrà luogo il 26.08.2003 alle 10.00 nella sala riunioni n. 7/8 della DG Istruzione e cultura, rue Belliard 100, B-1049 Bruxelles.

All'apertura delle offerte è autorizzato ad assistere un rappresentante di ciascuna organizzazione offerente.

22. GARANZIE

La Commissione ha facoltà di richiedere all'offerente di fornire una garanzia bancaria (o di altro tipo) che copra l'ammontare complessivo del contratto, a titolo di cauzione per la corretta esecuzione del contratto, che sarà restituita all'atto dei pagamenti effettuati dalla Commissione a favore del contraente. In caso di mancato adempimento del contratto, di ritardo o di mancato rispetto degli standard di qualità, la Commissione opererà una trattenuta sulla cauzione, a titolo di risarcimento per eventuali danni e per le spese sostenute per compensare eventuali perdite, a prescindere dal fatto che tale cauzione sia stata fornita direttamente dal contraente o da una parte terza.

23. PUBBLICAZIONE

I diritti concernenti lo studio e la sua riproduzione e pubblicazione restano in capo alla Commissione europea. E' vietata la pubblicazione di documenti basati, in tutto o in parte, sul lavoro svolto nel contesto del presente contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della Commissione europea.

24. GLI OFFERENTI SARANNO INFORMATI DELL'ESITO DELLA GARA.

Allegati

- 1 Contratto standard di servizi**
- 1/I Condizioni particolari**
- 1/II Condizioni generali**
- 2 Tabella relativa al prezzo (da compilare a cura dell'offerente)**
- 3 Termini e condizioni generali applicabili alla gara di appalto**
- 4 Tabella indicativa dei costi medi di viaggio (per riferimento)**
- 5 Informazioni sull'offerente (da compilare a cura dell'offerente)**

PREZZO

(Tutti gli importi devono essere espressi in euro)

Il prezzo è forfetario, comprensivo di tutte le spese, anche quelle di viaggio e soggiorno.

Occorre fornire un prospetto indicativo delle componenti del prezzo, che indichi costo del personale, spese di viaggio, spese generali e “altri” costi, e una tabella riepilogativa dell’organico che specifichi ruoli e qualifiche (ad esempio, responsabile di progetto, esperto junior, consulente legale, consulente senior, consulente junior, segretaria, ecc.), numero di persone coinvolte e giorni lavorativi.

=====

**TABELLA INDICATIVA DEI COSTI MEDI DI VIAGGIO PER LE RIUNIONI PRESSO LA DG
ISTRUZIONE E CULTURA A BRUXELLES**

(euro)

Luogo di origine	Mezzo di trasporto	Spese di viaggio	Spese di soggiorno
BRUXELLES	-	-	-
ATENE	Aereo*	1.114	149,63
BONN	Treno	98	149,63
COPENAGHEN	Aereo*	840	149,63
DUBLINO	Aereo*	650	149,63
HELSINKI	Aereo*	1.100	149,63
L'AJA	Treno	64	149,63
LISBONA	Aereo*	1.112	149,63
LONDRA	Aereo*	459	149,63
LUSSEMBURGO	Treno	66	149,63
MADRID	Aereo*	1.122	149,63
PARIGI	Treno	103	149,63
ROMA	Aereo*	907	149,63
STOCCOLMA	Aereo*	1.052	149,63
VIENNA	Aereo*	1.060	149,63

* Tariffa della classe immediatamente successiva alla prima classe (Business Class)

Informazioni sull'offerente

Identità dell'offerente

Ragione sociale (denominazione legale completa):

Denominazione abbreviata (se pertinente):

Acronimo (se pertinente):

Status giuridico del candidato (associazione, società commerciale, università, ecc.):

N. di partita IVA (se pertinente):

Indirizzo della sede

Via:

n.:

Codice postale:

Città:

Paese:

Riferimenti bancari dell'offerente

Nome della banca:

Via:

n.:

Codice postale:

Città:

Paese:

Codice della banca:

n. conto bancario:

codice BIC (SWIFT):

Titolare del conto principale dell'organizzazione offerente

Cognome e nome:

Titolo o qualifica all'interno dell'organizzazione:

Riferimenti relativi alla gara d'appalto

n. della gara d'appalto: DG EAC/44/03

Titolo:

n. lotto e titolo del lotto (se pertinente):

Prezzo totale quotato (esclusa IVA e in euro):

Persona che firmerà il contratto (cognome, nome):

in qualità di:

Data:

FIRMA: